

L'ISTRIA

Esce una volta per settimana il **Sabbato**. — Prezzo anticipato d'abbonamento annui fiorini 5. Semestre in proporzione. — L'abbonamento non va pagato ad altri che alla Redazione.

VERA EPOCA

in cui fu eretto l'arcivescovato di Gorizia.

Poggiati all'autorità del Morelli, patrizio goriziano, storiografo coetaneo e domestico, non ha guari abbiamo scritto in questo giornale al N. 29, che papa Benedetto XIV l'anno del Signore 1752 sopprime il celebre patriarcato aquilejese, e manifestò il divisamento di erigere invece due arcivescovati, l'uno in Udine soggetto al dominio della veneta repubblica, e l'altro in Gorizia sito nel territorio austriaco, onde spegnere ogni fomite di discordia, e meglio provvedere alla salute delle anime.

Noi tenevamo per fermo, che il Morelli, scrittore contemporaneo, del resto sufficientemente critico ed esatto nell'esposizione dei fatti, non solo fosse ben informato, ma eziandio avesse svolta attentamente le pagine delle Bolle parlanti di questo grande avvenimento; ma dopo aver fatta un'indagine ci parve che non abbia avuto sottocchi se non il titolo e la data di una copia della Bolla = *Sacrosanctae militantis Ecclesiae* = emessa in luce l'anno 1752, e la copia della Bolla del medesimo anno, colla quale il suddetto sommo pontefice elevò alla dignità di proto-arcivescovo di Gorizia Carlo-Michele conte di Atteus. Da questi due documenti il Morelli conchiuse, che l'arcivescovato goriziano fu eretto nel 1752. Questo è errore: e noi dobbiamo rimproverarci di averlo ciecamente copiato, senza prima leggere le costituzioni del sapientissimo gerarca.

Sua altezza ed eccellenza ill.ma e re.ma Francesco-Saverio Luschin, principe arcivescovo di Gorizia, metropoli dell'Illiria, ed intimo consigliere di stato, non disdegnò di avvertirci del fallo, adducendo un brandello della Bolla = *Injuncta Nobis* = pubblicata nel 1751, ed un medaglione d'oro coniato nel medesimo anno 1751 a perpetua ricordanza, e che l'illustre prelato come un gioiello conserva. Questi due irrefragabili documenti non lasciano verun dubbio intorno alla vera epoca, in cui fu eretto l'arcivescovato goriziano. Abbiamo preso in mano il Bollario di Benedetto XIV, e lette attentamente le Bolle; abbiamo veduto il medaglione, e ci siamo convinti della verità.

La Bolla = *Injuncta Nobis* = porta la data del 6 luglio 1751, e parla a chiare note non tanto della soppressione del patriarcato d'Aquileja, ma benanche dell'erezione dei due arcivescovati di Udine e di Gorizia nel tempo presente, e non nel futuro. Eccone le precise

parole:..... “ Simili quoque modo *ex nunc* in Civitate „ Goritiensi alteram Archiepiscopalem Cathedram et Sedem, Archiepiscopatum Goritiensem nuncupandum, cum „ omnibus et singulis praedictis juribus, etiam Metropolitico, caeterisque praeminentiis et praerogativis, aliis „ archiepiscopalibus Ecclesiis de jure, usu, ac consuetudine „ competentibus, earundem praesentium tenore, dictisque „ motu, scientia, et potestatis plenitudine, *perpetuo erigimus et constituimus*; cui etiam Archiepiscopatu, pro „ ejus peculiari Dioecesi, alteram Patriarchalis Ecclesiae „ Aquilejensis, per Nos, ut praefertur, suppressae et extinctae, Dioecesis partem, quae Austriacorum Principum „ Dominio subest..... *tribuimus et assignamus*; eademque Goritiensi Archiepiscopatu in Suffraganeos, eos „ omnes et singulos episcopos, quorum Ecclesiae Cathedralae in temporali Austriaca Ditione consistunt „ *supponimus atque subjicimus* „ ecc. ecc. Le citate parole si leggono nel paragrafo 11 della detta Bolla = *Injuncta Nobis* = e nel § 12 il sommo pontefice così si esprime..... “ Ipsorum tenore praesentium, praedictae Mariae Theresiae Reginae in Imperatricem electae, ejusque „ successoribus in perpetuum, ad praefatum Goritiensem Archiepiscopatum per Nos, ut praefertur *erectum*, „ tam pro prima vice, quam quoties perpetuis futuris temporibus ipsum vacare contigerit, jus nominandi Nobis, „ et Romano Pontifici pro tempore existenti Personam idoneam..... *concedimus et impertimur*. (Bullar. Bened. „ XIV, t. 3 Const. L. *Injuncta Nobis*, p. 229 §§ 11 et 12). „

Il papa, dopo aver parlato diffusamente nel § 10 della sua Bolla dell'erezione dell'arcivescovato di Udine, e de' suoi diritti, nel § 11 prosegue..... “ Similmente, fin da questo momento, *ex nunc, ergiamo ed istituimo* nella città di Gorizia una cattedra e sede arcivescovile, da nominarsi arcivescovato goriziano; al quale *diamo ed assegnamo* per sua peculiare diocesi l'altra parte della diocesi della chiesa patriarcale aquilejese soppressa ed estinta; ed al medesimo arcivescovato goriziano come suffraganei *sobbarchiamo e sottoponiamo* tutti que' vescovi, che hanno le loro chiese cattedrali nel territorio austriaco. „ E nel § 12..... Col tenore delle presenti *concediamo e compartiamo* alla predetta Maria Teresa regina ed imperatrice, non che ai suoi successori in perpetuo il diritto di nominare persona idonea *al prefato arcivescovato goriziano già eretto*. „ Da tutto ciò evidentemente si rileva, che il sommo pontefice nel medesimo atto che abolì il patriarcato aquilejese, eresse eziandio l'arcivescovato di Gorizia, e per conseguenza che la

Bolla = *Injuncta Nobis* = dell'abolizione del patriarcato, è pure la Bolla dell'erezione dell'arcivescovado di Gorizia. Ma la Bolla *Injuncta Nobis* ha la data del 6 luglio 1751; dunque è chiaro e manifesto, che l'anno 1751 e non il 1752 è la vera epoca dell'erezione dell'arcivescovado di Gorizia. Alla Bolla della soppressione del patriarcato aquilejese, e dell'erezione dei due arcivescovadi di Udine e di Gorizia, come fatto della più alta importanza, sottoscrissero Benedetto XIV e 35 Cardinali.

L'altro argomento che milita per l'erezione dell'arcivescovado goriziano avvenuta l'anno 1751, è il medaglione d'oro coniato per mandare alla posterità questo grande avvenimento. Il medaglione da una parte ha l'effigie di Francesco I e di Maria Teresa, dall'altra la seguente iscrizione:

QVOD
INTER STATVS AVSTRIAE ET VENET.
DISSIDIA FOVIT
PATRIARCH. AQVILEJENSI
IN METROPOLES GORIT. ET VTINENS.
MVTATO
SEDETE BENEDICTO XIV
IMPERANTIB. FRANC. ET M. T. AVGG.
SVBLATVM
PAX SVBDITIS REDDITA
MDCCLI

Alla Bolla della soppressione del patriarcato e dell'erezione degli arcivescovati di Udine e di Gorizia, il 18 aprile 1752 tenne dietro un'altra Bolla, che principia = *Sacrosanctae militantis Ecclesiae* = del medesimo pontefice, nella quale trovasi inserita tutta la parte della Bolla *Injuncta Nobis* dal § 6 al § 16 colla sola differenza, che dove memora la soppressione del patriarcato aquilejese, e l'erezione dell'arcivescovado goriziano, parla in tempo preterito perfetto come di cosa già fatta. A prova di ciò che asseriamo citeremo le parole della stessa Bolla.... "Motu proprio, et ex certa scientia, deque apostolicae potestatis plenitudine in dicta Aquilejensi Civitate, et Ecclesia, patriarchalem Cathedram, Dignitatem, Metropolitanicam et Dioecesanam jus.... nec non ipsius Ecclesiae Capitulum, Dignitates, Canonicatus, atque Praebendas.... apostolica auctoritate penitus, et omnino, ac perpetuo *suppresserimus et extinxerimus* et *ex tunc* in Civitate Goritensi unam archiepiscopalem Cathedram, et Sedem, archiepiscopatum Goritiensem nuncupandam cum omnibus et singulis juribus etiam metropolitico.... perpetuo pariter *erexerimus et constituerimus* etc.". Il sommo gerarca, dopo aver ripetuto ciò che aveva detto nella Bolla *Injuncta Nobis* della convenzione fatta fra Casa d'Austria e la repubblica veneta, delle cause che lo indussero ad abolire il patriarcato, dell'abolizione del medesimo, e dell'erezione dei due arcivescovati di Udine e di Gorizia già eseguita, del diritto di nominare le persone idonee ai nuovi arcivescovati, del titolo di patriarca concesso al cardinale Delfino vita sua durante, della parrocchia d'Aquileja e della sua Basilica, prosegue: "Nos propterea erectioni archiepiscopatus Goritiensis hujusmodi *modum et formam* imponere, eandemque erectionem per Nos, ut praefertur, *factam*, apostolica auctoritate confirmare cupientes etc. etc."; e parla delle qua-

lità della città di Gorizia, della soppressione della parrocchia goriziana intitolata alla S. Croce ed a S. Vito ed elevata al grado di metropolitana, dei benefici di Salcano e di S. Anna, delle chiese suffraganee, e del diritto metropolitico del prelato goriziano, del clero, del popolo, delle chiese, dei monasteri, degli oratorii, dei luoghi pii, delle confraternite, della residenza arcivescovile; instituisce il capitolo composto di un preposito, di un decano, di un primicerio, e di cinque canonici; stabilisce sei mansionari, due cappellani ed un sagrestano; mentova i loro pesi; assegna ad ognuno la prebenda; divide la commenda del monastero di S. Pietro di Rosazzo in due commende, l'una per l'arcivescovado di Udine, e l'altra per quello di Gorizia coi rispettivi proventi; accorda ad ambedue le diocesi i monasteri e le commende; ordina che le messe e gli anniversari della soppressa chiesa patriarcale sieno celebrati; sopprime la parrocchia di S. Maria di Romans, e con tutti i suoi frutti e rendite la unisce alla mensa arcivescovile e capitolare; vuole che tanto nella chiesa di Romans come in quella di Gorizia s'instituiscano due vicarie perpetue per la cura delle anime colla loro congrua; dà il beneficio semplice di Vito Gulini alla mensa arcivescovile e capitolare; determina la dotazione dell'arcivescovo, e le fonti onde trarla; determina la dotazione della mensa capitolare, ed il modo di dividerla tra' dignitari, canonici, mansionari e cappellani; determina in quali usi debbansi convertire i civanzi; largisce al capitolo la facoltà di fare, riformare, e correggere statuti per l'economica amministrazione dei beni, e pel servizio della chiesa; concede ai canonici l'uso della cappa magna, ed ai mansionari quello del gufo, o zanfarda, e tutti i diritti competenti agli altri capitoli; finalmente concede a Maria Teresa; ed a' suoi discendenti il diritto di nominare persone idonee alla chiesa metropolitana, alle dignità, ai canonicati, alle mansionarie, ed alle cappellanie. (Bullar. Bened. XIV, t. 4, Const. I Sacrosanctae militantis Ecclesiae pag. 1 et seqq.)

Da quanto abbiamo finora detto risulta, che papa Benedetto XIV col'a prima Bolla *Injuncta Nobis* del 1751 abolì il patriarcato aquilejese, ed eresse i due arcivescovati di Udine e di Gorizia, e colla seconda *Sacrosanctae militantis Ecclesiae* dal 1752 determinò il modo e la forma della nuova chiesa arcivescovile, e tutte quelle cose che doveano essere stabilite, chiarite e dilucidate, affinchè in avvenire non avessero da emergere dubbi, collisioni, discordie, contenzioni. La prima Bolla è più generale, la seconda più particolare. La prima Bolla abbraccia Aquileja, Udine, Gorizia, la seconda riguarda più da vicino l'arcivescovado goriziano.

Determinati il modo e la forma dell'arcivescovado di Gorizia, il 24 aprile 1752 uscì in luce la Bolla, con cui Benedetto XIV si compiacque di sciogliere Carlo-Michele conte di Attems dai vincoli della chiesa di Pergamo, e di elevarlo alla dignità di proto-arciepiscope di Gorizia, come si rileva da una copia della Bolla medesima che si conserva nell'archivio dei conti di Attems in Gorizia. Affinchè non sorga giammai verun dubbio, addurremo un brano del Breve.... "Demum ad Te Episcopum nuper Pergamensem in partibus infidelium, quam dicta Maria Theresia Regina Nobis ad hoc per suas litteras nominavit, consideratis grandium virtutum meritis....

... direximus oculos mentis Nostrae. Intendentes igitur tam dictae Ecclesiae Goritienis, quam gregi dominico salubriter providere, Te licet absentem a vinculo praedictae Ecclesiae Pergamensis..... apostolicae potestatis plenitudine absolventes, Te ad Ecclesiam Goritiensem praefatam..... apostolica auctoritate transferimus, Teque eidem Ecclesiae Goritienis in archiepiscopum praeficimus... liberamque Tibi ad illam transeundi licentiam tribuendo etc. Nel mese di luglio del medesimo anno 1752 il nuovo arcivescovo Carlo Michele conte di Attems fu messo solennemente nel possesso temporale dal regio rappresentante Antonio barone de Fin.

Il non aver letto la prima e seconda Bolla di Benedetto XIV concernenti la soppressione del patriarcato aquilejese, e l'erezione dei due arcivescovati di Udine e di Gorizia, fu cagione di errore; e non solo sappiamo grado all'illustre prelato che ci avvertì, ma eziandio andiamo paghi di averlo corretto.

P. C.

AL TRIBUNALE

(Continuazione e fine, vedi N. antecedente.)

“ 12. Sarà dovere di ogni fedele suddito, e particolarmente delle Superiorità locali d'investigare tanto li perturbatori della quiete pubblica, quanto gli occulti mal' intenzionati istigatori, contro i quali scoperti che saranno, procederanno sul momento coll'arresto, e colla formale rigorosa Inquisizione; e finalmente,

“ 13. Restano proibiti seriamente, e sotto pene arbitrarie corporali proporzionate alla colpa tutti li susurri, e i chiamazzi, che a notte avanzata, cioè dopo le 10 dell'ora usitata Orologio, venissero fatti da gente vagante nell'Osterie, e per le strade, e con più rigore saranno puniti quelli li quali getando de' Sassi, od in altra maniera metessero in rischio di esser offese le persone e le case.

“ Questo regolamento tendente unicamente al bene comune di questa Provincia, sarà publicato, diffuso, ed affisso, da esso Tribunale more solito, e quanto prima in ogni parte del suo Distretto in forma di publico Editto, e sarà sua particolar incombenza d'invigillare alla sua esatta osservanza, usando sempre della più stretta armonia, e confidenza con il ces. reg. Comando militare, affinché non manchi niente alla pronta, e fedelle esecuzione.

Capo d'Istria 30 Novembre 1798.

F. F. di Roth.

Per il ces. reg. Gov. prov. dell'Istria.

Emmanuele Persoglia

segretario.,,

SUI FEDECOMMESSI.

sui cumuli, sul diritto di retratto.

Quella parte della penisola istriana, la quale al cadere della Repubblica Veneta, era in dominio di questa,

che nel 1801 venne unita a Trieste, in sulla fine del 1805 cadde in potere di Napoleone, fu al principio del 1806 unita al Regno d'Italia, sotto nome dipartimento d'Istria, e col 1. maggio ebbe il Codice Napoleone e le istituzioni di quell'epoca. Al tempo medesimo in che si attivava il Codice Napoleone si abolivano i fedecommissi, i cumuli matrimoniali, gli usufrutti progressivi, il diritto di retratto, con che non soltanto il codice Napoleone entrava in attività per gli atti civili che dal di della sua pubblicazione avrebbero avuto vita, ma si toglieva d'un colpo ciò che nato sotto precedenti legislazioni, avrebbe senza di ciò continuato a legalmente sussistere. L'abolizione dei fedecommissi era opera di governo che aveva preceduto il Napoleonico, del governo della Repubblica Cisalpina, le leggi emanate da questa furono applicate anche al territorio Veneto; le leggi però non furono comprese nel Bollettino; e diramate colle stampe divennero rare; per cui crediamo non sia opera del tutto oziosa, lo ristamparle. Le leggi che sciolsero i fedecommissi non sciolsero egualmente le feudalità, le quali limitate nei diritti che esercitavano durarono negli effetti di trasmissibilità, e di reversibilità. Ed anche questa legge registriamo. Le leggi francesi per le provincie illiriche non furono sì severe per riguardo ai fedecommissi, come quelle della Cisalpina. Il decreto Imperiale di Anversa del 30 settembre 1811 non abolì immediatamente i fedecommissi, esso rispettò le aspettative del più prossimo chiamato, la svincolazione non seguì quindi per tutti i fedecommissi dell'Illiria; però il decreto d'Anversa non trovava nell'Istria Veneta, più materia cui applicarsi, perchè nel 1812 non vi erano più fedecommissi.

NAPOLÉONE I.

PER LA GRAZIA DI DIO, E PER LE COSTITUZIONI IMPERATORE DE' FRANCESI, E RE D'ITALIA.

EUGENIO NAPOLEONE di Francia Vice-Re d'Italia, Arcicancelliere di Stato dell'Impero Francese, Governatore degli Stati Veneti, e Luogotenente di S. M. I., e R. per il Comando in Capo dell'Armata d'Italia, a tutti quelli che vedranno le presenti salute.

NOI in virtù dell'Autorità, che Ci è stata delegata dall'Altissimo, ed Augustissimo Imperatore, e Re NAPOLEONE I. Nostro onoratissimo Padre, e graziosissimo Sovrano,

Visto il Decreto di S. M. I. e R. 30. Marzo 1806, per l'unione degli Stati Veneti al Regno d'Italia;
L'Articolo 2. del Nostro Decreto 9 Aprile 1806.

Abbiamo decretato, e decretiamo:

ARTICOLO I.

Sono pubblicate negli Stati Veneti la Legge 6. Termidoro anno V. relativa ai Fedecommissi; le Leggi 7. Fiorile anno VI. sull'abolizione dei Cumuli, e degli Usufrutti progressivi; la Legge 27. Fiorile anno VI. sul diritto di retratto.

ARTICOLO II.

Le dette Leggi sono osservate negli Stati Veneti a datare dal primo Maggio 1806. in tutto ciò, che non sia diversamente disposto dal Codice.

ARTICOLO III.

L'Amministratore Generale delle Finanze, e del Demanio, ed i Magistrati Civili di ciascuna Provincia sono incaricati della pubblicazione.

Dato in Milano li 15 Aprile '806.

EUGENIO NAPOLEONE.

Per Sua Altezza Imperiale
Il Segretario degli Ordini
S. MEJAN.

Venezia li 20 Aprile 1806.

Per Commissione del Consigliere di Stato, Amministratore Generale delle Finanze, e del Demanio degli Stati Veneti, Comandante della Legion d'onore.

Mengotti Segret. Generale

ESTRATTO

DE' REGISTRI DEL DIRETTORIO ESECUTIVO
SEDUTA DEL 6. TERMIDORO ANNO V.

Il Generale in Capo dell' Armata d' Italia in nome della Repubblica Francese ha fatto deporre nel giorno d' oggi presso il Direttorio Esecutivo della Repubblica Cisalpina una Legge relativa all' Fedecommissi, alla successione intestata, ed alla minor età del tenor seguente.

Considerando che non è consentaneo a' principj di un buon regolato Governo Repubblicano il tollerare quei vincoli, che impediscono la libera contrattazione de' fondi, che sono sorgenti di molteplici litigi, e che importano l'ineguaglianza di fortune tra figli di uno stesso Padre per la sola accidentale circostanza di essere l' uno prima dell' altro comparso alla luce.

Considerando che sommamente ripugna a' principj suddetti il lasciar sussistere le differenze che nascono dai diversi statuti nella materia delle successioni.

Considerando finalmente la convenienza di determinare con una misura eguale in tutto il Territorio della Repubblica lo stato dell' Uomo in rapporto all' età, per difetto della quale debba essere impedito l' esercizio del diritto competente a chiunque della libera Amministrazione delle proprie sostanze.

SI ARRESTA

I. Resta d' oggi in avanti proibito d' istituire nuovi Fedecommissi di qualunque sorta essi siano sotto qualunque denominazione cadano per qualunque estensione di tempo, e ciò tanto per disposizioni tra vivi quanto per ultima volontà.

II. Tutti gli atti che si facessero in contravvenzione al precedente Articolo saranno *ipso jure* nulli in quella parte però soltanto, che si troveranno in opposizione sull' Articolo stesso. Li Notari che si prestassero

a rogare simili atti, o ad eludere la presente Legge incorreranno nell' interdizione del Notariato.

III. Dalla pubblicazione della presente Legge, si dichiara annullato qualsivoglia vincolo Fedecommissario in oggi vigente sotto qualsivoglia denominazione tanto in forza di disposizione tra vivi, quanto di ultima volontà, e le sostanze vincolate s' intendano fatte libere nella persona dell' attual possessore, che ne potrà tosto disporre, come d' ogni altra sua sostanza.

IV. Colla premessa abolizione de' vincoli Fedecommissarij non s' intendono pregiudicati li diritti competenti a qualsivoglia persona sia contro dell' attual possessore, sia sulla sostanza stata affetta da vincoli suddetti per titoli purificati anteriormente alla presente Legge, dovendo rimanere salvo l' esperimento di tali diritti nelle vie regolari di giustizia, sempre che sia praticabile a termini di ragione.

V. Le successioni intestate saranno in tutta la Repubblica generalmente regolate d' ora in avanti secondo le disposizioni del diritto comune, salvi li casi, nei quali o vi fosse stato espressamente derogato dalla Costituzione, o dalle nuove Leggi organiche relative alla medesima, o l' osservanza del diritto comune riuscisse incompatibile colla piena loro esecuzione.

VI. Similmente dovrà regolarsi in conformità del diritto comune la facoltà competente a chiunque di disporre delle cose proprie per via di testamento, o d' altro atto di ultima volontà, ferme però stanti le formalità attualmente praticate rispetto ai modi diversi di fare simili atti, o disposizioni testamentarie.

VII. Nè il matrimonio, nè la dote pagata, promessa, o costituita potranno togliere alle Donne i diritti di successione verificabili in loro favore dopo la pubblicazione del presente Proclama. Le rinuncie poi fatte a simili diritti dalle Donne maritate saranno operative, ed efficaci, semprechè riguardate come Contratto, possano essere sussistenti a termini di ragione.

VIII. Nei casi però in cui le Donne maritate saranno ammesse a consucedere dovranno esse conferire a norma delle Leggi in favore degli altri eredi tutto ciò che avranno ricevuto da quegli, alla di cui eredità si tratta di succedere.

IX. Restano in pieno vigore le Leggi attualmente veglianti per l' esclusione delle così dette *mani morte* dalle successioni, ed altri acquisti, e sussisterà pure, come in addietro, l' effetto dell' ammortizzazione contratta dagli Ecclesiastici Regolari, mediante la formale emissione dei voti Religiosi.

X. La minor età sarà limitata in avvenire all' anno ventesimo compito, sicchè dopo immediatamente questa età ciascheduno sarà considerato maggiore per tutti gli effetti correlativi di ragione.

XI. Si dichiarano abolite, ed annullate tutte le Leggi, costituzioni, statuti, e consuetudini stàte finora osservate nei diversi luoghi della Repubblica, che negli oggetti determinati dalla presente Legge portino una diversa disposizione, o che siano in qualunque modo contrarie a quanto in questa stessa Legge viene ordinato.

Sott. PERSEGNITI, NEGRI, TAVERNA, SPANNOCCI, VILLA.

Segnato BONAPARTE

In nome della Repubblica Cisalpina il Direttorio Esecutivo ordina, che la Legge qui sopra espressa sia munita del Sigillo della Repubblica pubblicata, ed affissa.

Sott. G. G. SERBELLONI PRESIDENTE.

Firm. Pel Direttorio Esecutivo il Seg. Generale SOMMARIVA.

Certificato Conforme
questo di 16 Aprile 1806.

L.S.

Il Consigliere Segretario di Stato

VACCARI.

Venezia li 20 Aprile 1806.

Per Commissione del Consigliere di Stato, Amministratore Generale delle Finanze e del Demanio degli Stati Veneti, Comandante della Legion d'onore.

Mengotti Segret. Generale.

In nome della Repubblica Cisalpina Una, ed Indivisibile.
Estratto de' Registri del Direttorio Esecutivo,

Seduta del giorno 7 Fiorile Anno VI. Repubblicano.

Il Consiglio de' Seniori ha fatto deporre negli atti del Direttorio Esecutivo la seguente Legge.

In nome della Repubblica Cisalpina Una, ed Indivisibile.

Milano li 2 Fiorile Anno VI. Repubblicano.

Sessione CIL. del Consiglio de' Seniori.

Il Consiglio de' Seniori — Al Gran Consiglio.

Il Consiglio de' Seniori ha decretato caso d'urgenza il seguente.

In nome della Repubblica Cisalpina Una, ed Indivisibile.

Seduta CLIII. Del Gran Consiglio.

Milano 1. Fiorile Anno VI. Repubblicano.

Il Gran Consiglio al Consiglio de' Seniori.

Il Gran Consiglio considerando, che i vincoli imposti alle facoltà a titolo di cumuli, offrono gli stessi inconvenienti dei Fedecommissi.

Considerando che la Legge 6. Termidoro anno V. togliendo i vincoli Fedecommissarj non ha provveduto almeno espressamente a ciò che riguarda i cumuli.

Dichiarata l'urgenza sul motivo di parificare gli effetti de' principj Costituzionali, Risolve:

I. Sono annullate tutte le disposizioni fatte fin qui per atto tanto fra vivi, quanto di ultima volontà a favore di persone o certe, od incerte, e future ordinanti cumuli di rendite di beni.

II. È proibita in avvenire l'istituzione di ogni sorta di cumuli. I Notaj non rogan atti contenenti simili istituzioni.

III. I beni sciolti a tenore dell' Articolo I. dal vincolo di cumulo diventano liberi nella persona chiamata, se questa è certa, e vivente, o negli eredi intestati dell'istitutore del cumulo, avuto riguardo alla morte di lui, se la persona chiamata sia incerta, e non nata ancora.

IV. Sono annullati tutti i cumuli ordinati a garanzia de' compratori dei fondi Fedecommissarj, o de' Sov-

ventori, o di altre terze persone, quando il debitore del cumulo abbia modo di cautelare in altrettanti fondi il garantito. In difetto i cumuli restano tolti dopo lo spazio di dieci Anni, e le somme accumulate restano libere in favore del Proprietario.

La presente Risoluzione sarà stampata.

Signat. MAZZUCHELLI Presid., SAVONAROLA, FEDERICI Segr.

Milano 7. Fiorile Anno VI. Repubblicano-Sessione CLIV.

Il Consiglio de' Seniori approva.

MARTINELLI Presid. MACCHI Seg. GABELLI Segr.

Il Direttorio Esecutivo ordina, che la premessa Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.

Il Presidente del Direttorio Esecutivo. Firm. COSTABILI pel Direttorio Esecutivo. Il Segr. Generale Sott. PAGANI.

Luogo del Sigillo. Certificato conforme. Il Ministro della Giustizia. LUOSI, BELLERIO Segr.

Certificato conforme

Milano questo di 16 Aprile 1806

Il Consig. Segret. di Stato

L. VACCARI.

Venezia 20 Aprile 1806.

Per Commissione del Consigliere di Stato, Amministratore Generale delle Finanze, e del Demanio degli Stati Veneti, Comandante della Legion d'onore.

Mengotti Segretario Generale

In nome della Repubblica Cisalpina Una, ed Indivisibile

Estratto de' Registri del Direttorio Esecutivo.

Seduta del giorno 7 Fiorile Anno VI. Repubblicano.

Il Consiglio de' Seniori ha fatto deporre negli atti del Direttorio Esecutivo la seguente Legge.

In nome della Repubblica Cisalpina Una, ed Indivisibile.

Milano li 2 Fiorile Anno VI. Repubblicano.

Sessione CXLIX. del Consiglio de' Seniori.

Il Consiglio de' Seniori al Gran Consiglio.

Il Consiglio de' Seniori ha decretato caso d'urgenza il seguente.

In nome della Repubblica Cisalpina Una, ed Indivisibile
Seduta CLIV. Del Gran Consiglio.

Milano 2. Fiorile Anno VI. Repubblicano.

Il Consiglio de' Seniori al gran Consiglio.

Il Gran Consiglio considerando che i vincoli imposti alle facoltà a titolo di usufrutti progressivi inducono gli stessi inconvenienti de' Fideicommissi.

Considerando che la Legge 6. Termidoro anno V. abolitiva de' vincoli Fideicommissarj, non ha preveduto almeno espressamente a ciò, che riguarda li detti usufrutti progressivi:

Dichiarato il caso d'urgenza sul motivo, che non si devono tollerare ulteriormente que' vincoli, che impediscono la libera contrattazione de' fondi, che sono sorgenti di molteplici litigi, e mettono ostacolo alla divi-

sione delle fortune fra i Cittadini, il Gran Consiglio risolve.

Gli usufrutti progressivi, o sia transitorj, con ordine successivo in più generazioni, o famiglie, cadono sotto le prescrizioni dei § 1., 2., 3. e 4. della Legge 6 Termidoro anno V.

La presente Risoluzione sarà stampata.

Segnat. MAZZUCHELLI Presid., SAVONAROLA, FEDERICI Segr.

Milano 7. Fiorile Anno VI. Repubblicano-Sessione CLIV.

Il Consiglio de' Seniori approva.

MARTINELLI Presid., MACCHI Segr. GABELLI Segr.

Il Direttorio Esecutivo ordina che la premessa Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.

Il Presidente del Direttorio Esecutivo. *Firm.* COSTABILI,

Pel Direttorio Esecutivo Il Seg. Generale Sott. PAGANI.

Certificato conforme. Il Ministro della Giustizia Luosi.

L.S.

BELLERIO Segr.

L. S. Certificato conforme

Milano questo dì 16 Aprile 1806.

Il Consig. Segret. di Stato.

L. VACCARI.

Venezia 20 Aprile 1806.

Per Commissione del Consigliere di Stato, Amministratore Generale delle Finanze, e del Demanio degli Stati Veneti, Comandante della Legion d'onore.

Mengotti Segretario Generale.

Decreto che avoca allo Stato i diritti feudali e regoli delle Provincie Venete col primo maggio 1806.

15 Aprile 1806.

NAPOLEONE I.

PER LA GRAZIA DI DIO E PER LE COSTITUZIONI, IMPERATORE DE' FRANCESI E RE D'ITALIA.

EUGENIO NAPOLEONE di Francia, Vice-Re d'Italia, Arcicancelliere di Stato dell'Impero Francese, Governatore degli Stati Veneti e Luogotenente di S. M. I. e Re, per il comando in capo dell'Armata d'Italia, a tutti quelli che vedranno le presenti, salute.

Noi in virtù dell'autorità che Ci è stata delegata dall'altissimo ed augustissimo Imperatore e Re Napoleone I. Nostro onoratissimo Padre e grazioso Sovrano, abbiamo decretato e decretiamo:

ARTICOLO I.

La giurisdizione, i diritti di privativa, i dazj e dritti aegali d'ogni natura annessi ai feudi o per qualunque altro titolo posseduti o eserciti sì dai comuni, che dai

privati sono e s'intenderanno col primo maggio 1806 avocati allo Stato.

ARTICOLO II.

I beni e le rendite feudali indipendenti dall'esercizio d'un diritto regale, rimarranno presso i possessori attuali, conservate per ora le obbligazioni inerenti ai detti beni, tanto a favore de' chiamati, che dello Stato.

ARTICOLO III.

L'indennizzazione de' possessori de' dritti avocati allo Stato sarà verificata e liquidata secondo i principj e le forme prescritte dalle Leggi generali del Regno.

ARTICOLO IV.

Il primo maggio prossimo il Ministero delle Finanze sarà incaricato dell'esecuzione del presente Decreto, il quale sarà provvisoriamente pubblicato nel territorio Veneto sotto la sorveglianza del Consigliere di Stato Amministratore delle Finanze.

EUGENIO NAPOLEONE.

Per S. A. Imperiale
Il Segretario degli Ordini
S. Mejan.

DECRETO D'ANVERSA PER L'ILLIRIA
del 30 Settembre 1811.

CAPITOLO VI.

Applicazione delle Leggi antiche nelle Provincie illiriche

SEZIONE I.

Dei Diritti civili risultanti dalle leggi e dalle convenzioni anteriori all'attivazione delle Leggi francesi.

37. I diritti civili risultanti dalle leggi e dalle consuetudini veglianti nelle provincie illiriche, come pure quei risultanti dagli atti e dalle convenzioni di data certa, anteriore all'attivazione del Codice Napoleone in dette provincie sono, e restano assicurati alle parti, anco in ciò che fosse contrario al disposto in detto Codice, ed eziandio nel caso che la fruizione di essi diritti non si aprisse che dopo l'attivazione del medesimo Codice, salve modificazioni espresse nei seguenti articoli.

SEZIONE II.

Dei Diritti rispettivi dei Conjugi e della loro Prole.

38. I diritti dei conjugj maritati prima dell'attivazione del Codice Napoleone, quand'anco lo scioglimento del matrimonio non avvenga che dopo quest'epoca, saranno regolati secondo il disposto nel loro contratto di matrimonio. Se non vi è contratto di matrimonio lo saranno a forma delle leggi sotto il cui impero sarà stato celebrato in matrimonio.

39. Se, in quei luoghi in cui la comunione di tutti i beni era stabilita e continuavasi far il superstite ed i di lui figliuoli ed anco quei del suo congiunto, questo conjuge superstite contrasse un nuovo matrimonio, la comunione sarà considerata come sciolta nel giorno del nuovo contratto; e la divisione dei beni sarà regolata secondo le leggi antiche fra tutte le parti interessate.

SEZIONE III.

Dei fanciulli naturali.

40. Allorquando lo stato ed i diritti dei fanciulli naturali non saranno stati fissati, sia per mezzo di atti irrevocabili aventi data certa, sia per mezzo di sentenze passate in forza di cosa giudicata prima dell'attivazione del Codice Napoleone, lo saranno coerentemente al disposto di detto Codice.

SEZIONE IV.

Delle Separazioni di corpo e di Divorzio.

41. Le domande di separazione di corpo e di divorzio, fatte anteriormente all'attivazione del Codice Napoleone, continueranno ad essere informate secondo le forme antiche. Le separazioni di corpo, ed i divorzi saranno parimente proferiti ed avranno il loro effetto a ferma delle leggi veglianti al tempo della domanda.

SEZIONE V.

Dei Testamenti ed altre Disposizioni di ultima volontà.

42. I testamenti ed altri atti di ultima volontà, di data certa, anteriore all'attivazione del Codice Napoleone, se saranno stati fatti secondo le forme usitate nel paese, saranno validi in quanto alla forma, quand'anco il testatore non muoja se non dopo l'attivazione del medesimo Codice.

In questo ultimo caso, non avranno valore, in quanto al merito se non fino a concorrenza dei vantaggi autorizzati da questo medesimo Codice.

43. Il nostro decreto del dì 2 aprile 1808, che attribuisce ai giudici di pace della provincia della Dalmazia non residenti in un luogo dove vi è tribunale di prima istanza, le funzioni che l'articolo 1007 del Codice Napoleone dà ai presidenti di essi tribunali, avrà il suo effetto in tutte le nostre provincie illiriche.

SEZIONE VI.

Delle Sostituzioni.

44. Le sostituzioni del genere di quelle che sono proibite dal Codice Napoleone, cesseranno di avere il loro effetto a computare dal dì 1. gennaio 1812.

Nondimeno le sostituzioni fatte prima dell'attivazione di esso Codice, avranno il loro effetto a favore del primo chiamato, nato avanti questa epoca.

Non intendiamo derogare, con quest'ultima disposizione all'articolo 10 del trattato di Vienna del dì 14 ottobre 1809.

PACE TRA FRANCIA ED AUSTRIA

Del 14 Ottobre 1809.

Sua Maestà l'Imperatore de' Francesi, Re d'Italia, Protettore della Confederazione del Reno, Mediatore della Confederazione Svizzera, e Sua Maestà l'Imperatore d'Austria, Re d'Ungheria e di Boemia, ugualmente animati dal desiderio di terminare la guerra fra loro acce-

sasi, hanno risoluto di procedere senza ritardo alla conclusione di un Trattato di Pace definitivo, ed hanno in conseguenza nominato per loro plenipotenziarj, cioè:

Sua Maestà l'Imperatore de' Francesi, Re d'Italia, Protettore della Confederazione del Reno, Mediatore della Confederazione Svizzera, il signor Gio. Battista Nompère, Conte di Champagny, Duca di Cadore, Grand'Aquila della Legion d'onore, Commendatore dell'Ordine della Corona di ferro, Cavaliere dell'Ordine di S. Andrea di Russia, Gran-Dignitario di quello delle due Sicilie, Gran-Croce degli Ordini dell'Aquila nera e dell'Aquila rossa di Prussia, degli Ordini di S. Giuseppe di Würzburg, della Fedeltà di Baden, e dell'Ordine di Assia-Darmstadt, suo Ministro degli Affari Esteri;

E Sua Maestà l'Imperatore d'Austria, Re di Ungheria e di Boemia, il signor Principe Giovanni di Liechtenstein, Cavaliere dell'Ordine del Toson d'Oro, Gran-Croce dell'Ordine militare di Maria Teresa, Ciambellano, Maresciallo delle Armate della prefata Maestà Sua l'Imperatore d'Austria, e proprietario di un reggimento di Usseri al di lei servizio;

I quali, dopo aver cambiato le loro Plenipotenze, sono convenuti degli articoli seguenti:

Art. I. Dal giorno del cambio delle ratifiche del presente Trattato, vi sarà pace ed amicizia fra S. M. l'Imperatore de' Francesi, Re d'Italia, Protettore della Confederazione del Reno, Mediatore della Confederazione Svizzera, e S. M. l'Imperatore d'Austria, Re d'Ungheria e di Boemia, loro Eredi e Successori, loro Stati e Sudditi rispettivi in perpetuo.

Art. II. La pace presente è dichiarata comune a S. M. il R. di Spagna, S. M. il Re d'Olanda, S. M. il Re di Napoli, S. M. il Re di Baviera, S. M. il Re di Württemberg, S. M. il Re di Sassonia, S. M. il R. di Vestfalia, S. A. Em. il Principe Primate; alle LL. AA. RR. il Gran-Duca di Baden, il Gran-Duca di Berg, il Gran-Duca d'Assia-Darmstadt, ed il Gran-Duca di Würzburg; ed a tutti i Principi e Membri della Confederazione del Reno, alleati di S. M. l'Imperatore de' Francesi, Re d'Italia, Protettore della Confederazione del Reno, nella guerra presente.

Art. III. S. M. l'Imperatore d'Austria, Re d'Ungheria e di Boemia, tanto per se, suoi Eredi e Successori, che pe' Principi della sua Casa, loro Eredi e Successori rispettivi, rinuncia a' Principati, Signorie, Dominj e Territorj qui sotto indicati, come pure ad ogni e qualunque titolo che derivar potesse dal loro possedimento, ed alle proprietà sia demaniali, sia da Essi possedute per titolo particolare, e che siano compresi ne' suddetti paesi.

(1.) Egli cede ed abbandona a S. M. l'Imperatore de' Francesi per far parte della Confederazione del Reno, e per esserne disposti in favore de' Sovrani della Confederazione,

I paesi di Salisburgo e di Berchtoldsgaden, la parte dell'Alta Austria situata al di là d'una linea che parta dal Danubio presso il villaggio di Strass, e che comprende Weizenkirch, Widersdorfs, Michelbach, Greist, Muckenhofen, Helft, Geding, di là la strada fino a Schwanstadt, la città di Schwanstadt sull'Atter, e che continui rimontando il corso di questo fiume e del lago di tal

nome fino al punto ove questo lago tocca la frontiera del paese di Salisburgo.

S. M. l'Imperatore d'Austria conserverà soltanto la proprietà de' boschi dipendenti dal Salz-Kammergut, e che fa parte della terra di Mondsée, e la facoltà di esportarne il legname tagliato, senz'aver alcun diritto di sovranità da esercitarsi su questo territorio.

(2.) Egli cede ugualmente a S. M. l'Imperatore de' Francesi, Re d'Italia, il Contado di Gorizia, il territorio di Montefalcone, il governo e la città di Trieste, la Carniola colle sue dipendenze sul golfo di Trieste, il circolo di Villach in Carintia, e tutti i Paesi situati alla destra della Sava, partendo dal punto in cui questo fiume sorte dalla Carniola, e seguendolo fino alla frontiera della Bosnia, cioè: parte della Croazia provinciale, sei distretti della Croazia militare, Fiume ed il Litorale ungherese, l'Istria austriaca, o distretto di Castua, le isole dipendenti da' paesi ceduti, e tutti gli altri paesi sotto qualunque siasi denominazione sulla riva destra della Sava, dovendo il Thalweg di questo fiume servir di confine fra i due Stati.

In fine la Signoria di Radzun rinchiusa nel paese de' Grigioni.

Art. V. I debiti ipotecati sul territorio delle provincie cedute ed acconsentiti dagli Stati di queste provincie, o risultanti da spese fatte per la loro amministrazione effettiva, seguiranno essi soli la sorte di queste provincie.

Art. VII. S. M. l'Imperatore de' Francesi, Re d'Italia, s'impegna a non frapporte alcun impedimento al commercio d'importazione e d'esportazione dell'Austria per il porto di Fiume, senza che ciò possa intendersi delle mercanzie inglesi o provenienti dal commercio inglese. I diritti di transito per le mercanzie in tal modo importate od esportate saranno minori di quelli per le mercanzie di ogni altra Nazione, esclusa però la Nazione italiana.

Art. VIII. S. M. l'Imperatore d'Austria s'impegna ugualmente ad accordare un perdono pieno ed intero a quelli fra gli abitanti de' paesi de' quali ricupera il possedimento in Galizia, siano essi militari o civili, sieno funzionarj pubblici, o siano particolari, che avessero preso parte nella leva delle truppe, o nella organizzazione dei tribunali e delle amministrazioni od a qualunque altro atto che sia succeduto durante la guerra; i quali abitanti non potranno essere molestati, né rapporto alle loro persone, né rapporto a' loro beni.

Art. IX. Essi avranno, per lo spazio di sei anni, la libertà di disporre delle loro proprietà, di qualunque natura esse siano, di vendere le loro terre, ed anche quelle che reputansi inalienabili, come i Fedecommissi e Maggioraschi, di abbandonare il paese, e di esportare il prodotto di queste vendite o disposizioni, in danaro costante od in fondi di altra natura, senza pagare alcun diritto per la loro sortita, e senza provare, né difficoltà, né impedimento.

Art. X. La stessa facoltà è riciprocamente riservata agli abitanti e proprietarj de' paesi ceduti col presente Trattato, e per lo stesso spazio di tempo.

Vienna li 14 Ottobre 1809.

RAPPRESENTANZA DEI PODESTA'

Veneti nell'Istria.

Un decreto del Governo provvisorio dell'Istria del 1797, fa chiaro quale rappresentanza avessero i podestà veneti, e quale i dirigenti politici subentrati. Lo diamo senz'altro commento, trovando nelle precedenti condizioni causa di qualche onorificenza data in tempi recenti che sembra eccedente.

"Avendosi inteso, che diverse Città, e Castelli di questa Provincia siano disposti di celebrare la vicina Festa di S. Franco, come giorno onomastico di S. M. l'Augustissimo Imperadore, e Rè nostro graziosissimo Sovrano.

"Affinchè, perciò il tutto proceda in buon ordine, e senza pubblica, e privata dispiacenza, si crede di dover tener presenti ad esso Tribunale le seguenti regole direttive per questa, ed altre consimili funzioni.

"1.mo La disposizione si farà d'accordo fra esso Tribunale, ed il rispettivo capo della Chiesa locale.

"2.do Esso Tribunale non mancherà d'invitare l'Offizialità militare ad assistervi, e d'assegnarli un luogo decente in Chiesa di sua convenienza.

"3.º Il Personale impiegato del Sovrano, nonchè il Consiglio, Magistrato, e Colleggio civico si raduneranno nel solito luogo di Offo. e di là accompagneranno la persona Dirigente al sacro Tempio, nel quale tutti secondo il loro rango e grado occuperanno quei posti, che prima erano destinati pel pub.o Rappresentante, suoi assistenti, ed i colleggi civici: intendendosi già, che quelli individui, i quali secondo il presente sistema d'organizzazione non appartenessero più a questi corpi, non abbiano neppure più a comparire trà le pubbliche figure, e ad immischiarsi nelle disposizioni da farsi per una tale funzione.

"4.to. Le persone Dirigenti, e componenti le Direzioni Politiche, ed i Tribunali non esigeranno tutte le formalità, e tutti gli onori, che richiedevano i passati Rappresentanti veneti allorchando si riducevano in Pub.o, cioè in Ducale vestito, che rappresentava immediatamente il Sovrano, ma formalità, ed onorificenze limitate, e concerdate p.ma con il Capo della Chiesa, tali quali possano compettersi ad un corpo di mediata rappresentazione, a togliimento d'inconvenienti, poichè è bensì esso Tribunale subentrato nell'attività, e Giurisdizione di passati veneti Rappresentanti, ma con maggior subordinazione, e dipendenza dell'Ecc.sa Aulica Commissione, o del Governo Provvisorio della Provincia.

Capo d'Istria 26 7.bre 1797.

F. F. de Roth.

Per il Ces.o Reg.o Governo Prov.o dell'Istria.
Emanuele Persoglia Seg.